

TUTELA LEGALE ROLAND VITA PRIVATA

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;
- b) condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota
informativa.**

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 1 NOVEMBRE 2012

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2.

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78.

Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a

€ 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2010.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)

Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39

E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo

Imprese IVASS

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.

In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dalla polizza ROLAND vita privata sono:

- Vita privata - copertura base;
- Vita privata - estensione 1 : circolazione;
- Vita privata - estensione 2: tutela immobile.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

ROLAND VITA PRIVATA – COPERTURA BASE

La polizza ROLAND Vita Privata – copertura base, regolata dalle condizioni speciali “Vita Privata” (CVP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:

- per l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali;
- di vertenze di natura contrattuale;
- di controversie di lavoro subordinato, sia esso pubblico che privato;
- di vertenze con Istituti/Enti pubblici di Previdenza o Sociali;
- per la difesa penale in caso di imputazioni per reati colposi o contravvenzionali. Se concordato in polizza, la garanzia si estende alle imputazioni per reati dolosi (comprese quelle derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa) purché l’Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato;
- di arbitrati.

Per maggiori dettagli, si rimanda all’art. 3 delle condizioni speciali di tutela legale “Vita Privata” (CVP).

Le garanzie sopra riportate sono **sempre** previste nel contratto.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Vita Privata può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 2 (1), 3 (7) CVP e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nell’eventuale proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale: € 20.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 15.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 15.000,00

Massimale: € 20.000,00. Scoperto 10%.

Spese legali sostenute in totale: € 15.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 1.500,00
€ 15.000,00 – 1.500,00 € = € 13.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 13.500,00.

Ulteriori eventuali estensioni di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta/polizza di assicurazione, alla quale si rinvia.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo
Imprese IVASS

ROLAND VITA PRIVATA – ESTENSIONE 1 CIRCOLAZIONE

L'estensione 1 Circolazione – se pattuita e pagato il relativo sovrappremio, oltre a garantire quanto già visto nella copertura base e ad essere sempre regolata dalle condizioni speciali "Vita Privata" (CVP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), assicura le seguenti vertenze:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali subiti in ambito circolazione stradale, compreso l'arbitrato;
- vertenze di natura contrattuale inerenti il veicolo assicurato, compreso l'arbitrato;
- per la difesa penale in procedimenti per reati colposi o contravvenzionali derivanti da un incidente stradale;
- per il dissequestro del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale;

Sono inoltre coperte le spese (nella misura pattuita) per:

- la cauzione penale in caso di procedimento penale conseguente ad un incidente stradale avvenuto all'estero;
- l'interprete in caso di responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- per presentare ricorso a seguito di ritiro/revoca/sospensione patente a seguito di incidente stradale

Si rimanda all'art. 4 CVP per maggiori dettagli.

Se espressamente indicato in polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio, la copertura si estende inoltre – nell'ambito delle vertenze qui sotto indicate – alle persone assicurate nella loro qualità di **conducenti** di veicoli a motore **di proprietà di terzi** per:

- sostenere pretese al risarcimento di danni in caso di incidente stradale;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale;
- presentare ricorso a seguito di ritiro/revoca/sospensione della patente di guida a seguito di incidente stradale;
- il pagamento della cauzione penale in caso di procedimento penale conseguente ad un incidente stradale avvenuto all'estero.

Si rimanda all'art. 5 CVP per maggiori dettagli.

Infine, con l'estensione 1 – circolazione, la persona assicurata può avanzare pretese di risarcimento del danno in caso di incidente stradale se coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per il quale non esiste l'obbligo di assicurazione RC o di trasportato su un veicoli viaggiante su terra.

Si rimanda all'art. 6 CVP per maggiori dettagli.

Avvertenza: l'estensione 1 - Circolazione può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 2 (2), 7 CVP e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nell'eventuale proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale: € 20.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 15.000,00.

Importo rimborsato da ROLAND: € 15.000,00

Massimale: € 20.000,00. Scoperto 10%.

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00

Scoperto: 10% delle spese legali = 2.500,00

€ 25.000,00 – 2.500,00 € = € 22.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

ROLAND VITA PRIVATA – ESTENSIONE 2 TUTELA DELL'IMMOBILE

L'estensione 2 - Tutela dell'immobile – se pattuita e pagato il relativo sovrappremio, oltre a garantire quanto già visto nella copertura base e, se richiesta, nell'estensione 1 – circolazione, viene sempre regolata dalle condizioni speciali "Vita Privata" (CVP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG) e assicura le seguenti vertenze:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali subiti; è incluso l'arbitrato;
- vertenze contrattuali, compresi i contratti di locazione nei quali l'Assicurato è conduttore; è incluso l'arbitrato;
- vertenze aventi ad oggetto diritti reali. E' incluso l'arbitrato;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali.

Si rimanda all'art. 8 (1) CVP per maggiori dettagli.

Avvertenza: l'estensione 2 – Tutela dell'immobile può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

Nel merito si rinvia agli articoli 2 (3), 8 (2) CVP e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nell'eventuale proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale: € 20.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 26.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00

Massimale: € 20.000,00. Scoperto 10%.

Spese legali sostenute in totale: € 30.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 3.000,00
€ 30.000,00 – 3.000,00 € = € 27.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: durante l'anno mutano le caratteristiche dell'immobile assicurato.

La mancata comunicazione *può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione della polizza.*

AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.

7. Rivalse

AVVERTENZA: le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

8. Rinnovo del contratto - Recesso - Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

AVVERTENZA: il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.

In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

- nel caso di persona giuridica: per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

10. Legge applicabile al contratto

ROLAND propone di applicare al contratto la legge italiana.

In virtù dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% e non viene rimborsata in nessun caso.

Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: in deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con **una** delle seguente modalità:

- tramite **raccomandata a/r**, al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;

- via **fax** al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; oppure
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@roland-italia.it;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Si rimanda all'art. 15 (3) e (4) CTG.

AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **dal 20 marzo 2011** il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione è **obbligatorio**.

Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, **dovrà** essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta **o** via fax (n. +39 02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il rappresentante Generale per l'Italia
Pietro Pipitone*



GLOSSARIO

Si intende per:

Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: la persona garantita dalla polizza

Contraente: il soggetto che stipula il contratto.

Contravvenzione: si veda voce reato.

Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).

Delitto: si veda voce reato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell'ordinamento giuridico.

Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un'autorità giudiziaria giudicante.

Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: somma entro la quale ROLAND risponde per ogni sinistro.

Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Reato: violazione delle norme penali.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). L'elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa.

Le contravvenzioni sono condotte meno gravi. Per la punibilità è sufficiente l'elemento psicologico della colpa.

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Sanzione amministrativa: misure adottate dall'ordinamento per colpire illeciti amministrativi.

Sinistro: evento per il quale viene prestata l'assicurazione.

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.

Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

Terzo: non sono considerati terzi:

- a) i genitori, il coniuge ed i figli dell'Assicurato (anche se non convivono con lui);
- b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l'Assicurato;
- c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CTG 2011
--

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale

ROLAND, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/ Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11, ROLAND assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato; più precisamente sono ricompresi:

(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(2)
in caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;

(3)
qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per

incaricare un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;

(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;

(5)
le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND.

In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;

(6)
le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;

(7)
il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(8)
qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricare un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella

misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;

(9)

le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) **nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.**

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico **fino al 50% del relativo compenso.**

In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;

(10)

le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e Consulenti Tecnici, **qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;**

(11)

le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);

(12)

con la previa autorizzazione di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;

(13)

le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;

(14)

le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;

(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;

(16)

le spese relative al contributo unificato;

(17)

i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.

Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

(1)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e **sussiste per i sinistri insorti come segue:**

(1) **dopo le ore 24** del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l'opposizione contro sanzioni e misure amministrative;

(2) **tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza,** per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza **decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione** indicato nel documento contrattuale, **a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.**

(2)

Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

(3)

Se **alle scadenze convenute** il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.**

(4)

Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).

(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti.

Nell'ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

(6)
Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)
La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.

Nel caso di persona fisica:
per decesso, interdizione o inabilitazione.

In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. ROLAND si obbliga a restituire la parte di premio netto per il periodo non goduto.

(2)
Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dalla previsione del comma "1" - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2)
Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.

(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.
In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto

tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo.

(4)

Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5)

Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.

(6)

ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

(1)

Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data dalla scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

(2)

Se il Contraente non adempie a quanto indicato al comma "1", o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate

(1)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza.

(2)

Salvo l'obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente.

(3)

Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 Esclusioni

(1)

La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:

- a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
- b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
- d) vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- e) vertenze di diritto societario;
 - vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
 - vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
- f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;

Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

- g) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
- h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
- j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- k) vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili;
- l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
- m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
- n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
- o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- p) vertenze contrattuali con i clienti;
- q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- r) vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
- s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
- t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;

- u) vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;
- v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza ROLAND, siano già stati disdetti dal Contraente o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
- d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/ Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
- f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- g) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta;
- h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

- i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- j) le spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- k) le spese e/o onorari dell'Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l'autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l'Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

Art. 12 Massimale

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico

(1)
Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

(2) Si intende quale insorgenza del sinistro:

- a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione.

(3)

Si intende quale sinistro unico:

- a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
- b) l'instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all'instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.

Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato

(1)

In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

(2)
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all'art. 15 comma 1.

L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.

Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, **sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.**

In nessun caso ROLAND risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

Art.15 Gestione del sinistro

(1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.

Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

(2)
Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 14 (2).

(3)
Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l'art. 10 (1) s) non trova applicazione.

b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.

c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

(4)
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.

(5)
La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 4.

(6)

Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.

(7)

Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da ROLAND.

(8)

ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.

(3) Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifiuto in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

(9)

In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:

a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;

b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;

c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:

- chiedere l'accordo di ROLAND prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione;
- prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;

- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.

(10)

Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di ROLAND, e le deve comunicare anche al suo Avvocato.

(10.1)

ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

(11)

Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND.

ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi.

L'Assicurato è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

Art. 16 Riscossione di somme di denaro

(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.

(2)

L'Assicurato dovrà invece rimborsare a ROLAND le somme a titolo di spese legali da quest'ultima anticipate e recuperate dalla controparte.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

(trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell'imposta assicurativa - per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro dodici mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

(1)
Se non diversamente pattuito in polizza, per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.

(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente pattuito in polizza, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:

- a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del

mese di settembre dell'anno precedente;

- b) Alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
- c) Gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.

(2)
Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell'appendice.

Art. 23 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è

esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS

**CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA,
PER LA TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
E PER LA TUTELA LEGALE PER GLI IMMOBILI
CVP 2000 (EDIZIONE 08.11.2003)**

Art. 1 - Norme applicabili

Le presenti condizioni particolari di polizza hanno validità in combinazione e ad integrazione delle condizioni generali d'assicurazione per la Tutela Legale - CTG 2011.

Art. 2 - Persone assicurate

(1) La garanzia assicurativa viene prestata al Contraente ed ai componenti il suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia. L'assicurazione é inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il Contraente ed identificate in polizza.

L'assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti della vita privata e dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati.

Non sono assicurate controversie in connessione con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo del Contraente e delle persone assicurate.

(2) Nell'ambito della tutela legale per veicoli a motore (Art. 4 CVP 2000) la copertura é valida per le persone assicurate, secondo il punto uno, **nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente e trasportato, di veicoli a motore su terra a loro intestati e usufruiti per scopi privati o per una attività di lavoro dipendente.**

La copertura si estende altresì a favore del conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo assicurato, anche se non fanno parte delle persone assicurate di cui al punto uno.

Non sono coperti sinistri risultanti dall'uso della vettura assicurata relativo alla attività aziendale o ad attività lavorativa autonoma.

(3) Nell'ambito della tutela legale inerente la proprietà o la locazione di beni immobili (Art. 8 CVP 2000) la copertura si estende alle persone assicurate, ai sensi del punto uno, nelle loro qualità di conduttore o proprietario dell'immobile o parti di esso individuati in polizza **a condizione che le persone assicurate usufruiscano dell'immobile a fini abitativi.**

Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione per la vita privata

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale contrattuale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore ad euro 50.000,00.

(3) Tutela legale del lavoro

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell' assicurato.

Sono incluse le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

(4) Tutela legale per l'assicurazione sociale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

(5) Tutela legale penale

a) La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) Se concordato in polizza, la copertura comprende anche i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l'Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (Art. 530, comma 1 c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo. A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2011, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

ROLAND rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

(6) Tutela legale avanti a collegi arbitrali

In deroga all'art. 10 (i) CTG 2011 la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'art. 3 punti 1, 2, 3 e 4 delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all'art. 3 CTG 2011, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(7) Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 10 CTG 2011 la copertura non è altresì valida per:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di pedone, ciclista, proprietario, conducente o passeggero di veicoli a motore o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra, su mare o in aria (assicurabile tramite gli art. 4, 5 e 6);
- b) controversie contrattuali inerenti l'acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile tramite l'art. 4);
- c) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile tramite l'art. 4);

- d) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
- e) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
- f) controversie riguardanti a giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- g) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (in parte assicurabile tramite l'art. 8).

Art. 4 - Tutela legale per i veicoli a motore su terra

Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

La copertura viene prestata per uno o più veicoli indicati in polizza o a tutti i veicoli di proprietà della persona assicurata secondo l'art. 2 punti 1 e 2, usati sia per scopi privati che per motivi di lavoro.

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale del diritto contrattuale per la vettura

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nel caso che questi riguardino contratti del veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00.

(3) Tutela legale penale

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni derivanti da un incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

(4) Dissequestro del veicolo assicurato

La copertura comprende le spese per l'attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.

(5) Cauzione penale

ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

(6) Spese per l'interprete

La copertura comprende le spese per l'interprete, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**, per la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato.

(7) Ritiro della patente di guida

La copertura comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida **in seguito ad un incidente stradale**.

(8) Tutela legale avanti a collegi arbitrali

In deroga all'art. 10 (i) CTG 2011 la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'art. 4 punti 1 e 2 delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all'art. 3 CTG 2011, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(9) Soppressione del periodo di carenza

In deroga dell'art. 4 (1) b) CTG 2011, il periodo di carenza per procedimenti di cui all'art. 4 punti 1, 3, 4 e 7 viene soppresso.

Art. 5 -Tutela legale per il conducente

Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi per:

(a) **sostenere pretese al risarcimento danni in caso di un incidente stradale;**

(b) **la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

(c) **sostenere i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.** Il periodo di carenza secondo l'art. 4 (1) b) CTG 2011 viene soppresso;

(d) **ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

Art. 6 - Tutela legale per pedoni, ciclisti o trasportati di veicoli

La copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni **in caso di incidente stradale**, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per i quali non esiste l'obbligo di una assicurazione RC o trasportati di veicoli su terra.

Art. 7 Esclusioni per l'assicurazione nell'ambito della circolazione stradale

Ad integrazione dell'art. 10 CTG 2011 la copertura di cui agli art. 4, 5, 6 è esclusa:

- (1) **quando il conducente assicurato non è autorizzato alla guida del veicolo;**
- (2) **quando il conducente assicurato venga contestato di avere compiuto un illecito penale o una contravvenzione in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato condannato per queste ragioni; lo stesso vale se gli viene contestato di non avere rispettato i suoi obblighi secondo l'art 189 del Codice della Strada (fuga del conducente dopo l'incidente e/o omissione di pronto soccorso).
Nel caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, delle contestazioni sopra indicate, ROLAND si assume le spese per la difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo;**
- (3) **quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;**
- (4) **nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;**

- (5) **nel caso in cui il sinistro insorga in conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.**

Art. 8 - Tutela legale del bene immobile

Valida se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

(1) La copertura opera

- (a) per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- (b) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, inclusi i contratti di locazione **per i quali l'Assicurato è conduttore, proprie o di controparte, a condizione che il valore di lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore a euro 50.000,00;**
- (c) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie relative a diritti reali;
- (d) le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- (e) In deroga all'art. 10 (i) CTG 2011, la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti **limitatamente alle controversie di cui all'art. 8 punto 1 lettere a), b) ed c) delle presenti condizioni.**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale. In deroga all'art. 3 CTG 2011, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(2) Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 10 CTG 2011 la copertura non vale:

- (a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali sull'oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;
- (b) per costruzioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 20122 Milano
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164

**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS